


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'IPOTESI DI
ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362
DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO –
ANNO 2012.





Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Relazione illustrativa dell'ipotesi di accordo di contrattazione per l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 per il personale di comparto – anno 2012.

I.1 – Modulo 1 – illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	10 dicembre 2012
Periodo temporale di vigenza	Anno 2012
Composizione della delegazione trattante	Per la parte pubblica: Il Direttore Generale dell'Agenzia; per le organizzazioni sindacali: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL-UNSA, UGL/INTESA, FLP, USB/PI, RSU Hanno sottoscritto l'accordo le organizzazioni sindacali: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, UGL/INTESA, FLP, USB/PI, RSU.
Soggetti destinatari	Tutto il personale di comparto dell'AIFA con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché al personale in posizione di comando da altra amministrazione
Materie trattate dal contratto integrativo	Criteri di erogazione dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 362 del 1999 per il personale di comparto.
Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dei Revisori dei Conti. Nel caso l'Organo di Controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva. E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d. lgs. 150/2009. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009. La Relazione della Performance per l'anno 2011 validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 150/2009 in data 28 giugno 2012

II.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

La presente ipotesi di accordo è adottata in osservanza alle disposizioni di legge in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché in recepimento delle disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7 e, nelle lettere circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011.

La presente ipotesi di accordo integrativo è altresì in linea con le disposizioni di cui ai CCNL 1998/2001 per il personale del Comparto Ministeri (artt. 4 comma 2, 31, 32 e art. 6 del biennio economico 2000/2001 relativi alla contrattazione integrativa e al FUA), CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 (artt. 21, 22 e 23). Risulta rispettata la riserva di legge per le materie escluse.

L'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità" ha previsto che "in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi e, allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 396/1997, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".

La citata norma trova la sua ratio in seguito all'estensione operata dall'art. 18 c. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico, chimico, farmacista, veterinario, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo. Successivamente con DPCM del 1995, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel 1° livello dirigenziale del ruolo sanitario. Tale situazione ha evidenziato sensibili differenze retributive tra il personale appartenente al ruolo sanitario e quello non appartenente al medesimo ruolo, in servizio presso il Ministero della Sanità.

Conseguentemente con la specifica funzione di eliminare le disparità di trattamento economico tra categorie di dipendenti appartenenti a ruoli diversi nell'ambito della stessa amministrazione e, quindi con il fine precipuo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, il legislatore ha introdotto con l'art. 7 legge n. 362 del 1999, il compenso retributivo, oggetto della presente ipotesi di accordo.

Il predetto compenso è stato introdotto pertanto con chiare finalità perequative, per assicurare, *ut supra* la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale non appartenente al ruolo sanitario di qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero della Salute.

Con l'istituzione dell'Agenzia Italiana del farmaco il personale proveniente dai ruoli del Ministero della Salute ha visto riconosciuto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della legge n. 326/2003, il medesimo trattamento economico e giuridico in godimento presso il predetto dicastero.

Con il decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004 - per mezzo del quale sono stati trasferiti all'Agenzia italiana del Farmaco i dipendenti del Ministero della Salute, giusto art. 48 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 - , all'art. 3 è specificamente previsto che a tale personale compete anche la quota di incentivazione relativa all'applicazione dell'art. 7 legge n. 362/1999.

Inoltre la Convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e l'AlFA, per il triennio 2008-2010, in conformità a quanto stabilito dalla precedente relativa agli anni 2005-2007, ha stabilito all'art. 5, punto 5, che "il Ministero trasferisce gli emolumenti relativi all'indennità di perequazione prevista ai sensi dell'art. 7 della legge n. 362/1999 per il personale in servizio presso l'Agenzia ai sensi dell'art. 25 del D. M. n. 245/2004", mentre il precedente punto 3, del medesimo articolo ha previsto che "ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 300/1999 e del comma 9 della legge n. 326/2003, legge istitutiva AlFA, il Ministero della Salute trasferisce, a titolo di quota incentivante, sul capitolo 3459 le "Risorse destinate all'incentivazione del personale".

L'ipotesi di accordo per i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art.7 della legge 362 del 1999, che si viene ad illustrare, prevede un sistema di erogazione che tiene conto della modernizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si tiene conto, altresì, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio, con ciò assicurando una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e un miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.

La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'Agenzia Italiana del farmaco, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale di altre amministrazioni in comando, limitatamente al periodo di comando.

L'ammontare complessivo del Fondo da destinare all'indennità, oggetto del presente accordo, certificato dall'organo di controllo interno all'amministrazione in data 22 ottobre 2012, ammonta, al netto della riduzione prevista dall'art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ad €. 1.801.749,00.

Con l'ipotesi di accordo illustrata le parti hanno convenuto che:

l'indennità sarà proporzionata in funzione dell'area di appartenenza e della fascia economica in cui il dipendente risulta inquadrato nel periodo, anche parziale, in esame ovvero alla retribuzione lorda annua contrattuale percepita;

l'indennità verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio in cui il dipendente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:

- 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 70% e il 79%;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 69%;
- Non verrà erogato alcun importo per risultati inferiori al 51%.

-

L'eventuale residuo sull'ammontare totale sopra citato sarà oggetto di successiva riassegnazione sulla base della percentuale complessiva raggiunta individualmente.

Giova altresì precisare che l'indennità, in quanto emolumento accessorio correlato ad obiettivi di performance delle strutture dell'Agenzia, verrà proporzionata al periodo di effettiva attività svolta dal dipendente in Agenzia durante il 2012: nello specifico si terrà conto della data di assunzione, cessazione, inizio e/o fine comando, part-time, aspettativa, assenze ex art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche in L. n. 133/2008 e altre fattispecie cui consegua una riduzione o sospensione del trattamento economico fondamentale.

La presente relazione illustrativa si sottopone all'organo di controllo interno, il Collegio dei Revisori dei Conti, per il controllo in materia di contrattazione integrativa previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.

Roma, 15 gennaio 2013